

Roma, 05/03/2014

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che, le società di capitali entro il **prossimo 17 marzo**, devono effettuare il pagamento della tassa annuale relativa ai libri sociali. La tassa annuale per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri sociali, è dovuta in misura forfettaria, a prescindere dal numero e dalle pagine dei libri e registri utilizzati nel corso dell'anno. L'ammontare della tassa, è pari a **euro 309,87**, se il capitale sociale o fondo di dotazione, alla data del **1° gennaio 2014**, è inferiore o uguale a **516.456,90 euro**, e a **euro 516,46**, se il capitale sociale o fondo di dotazione, alla data del **1° gennaio 2014**, supera **516.456,90 euro**.*

### **Premessa**

Entro il prossimo **17 marzo** (la scadenza cade il 16, ma essendo domenica viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo), deve essere versata la **tassa annuale** forfettaria relativa alla vidimazione dei libri sociali. Il versamento, **deve essere effettuato dalle società di capitali**, ad eccezione delle società cooperative e le mutue assicuratrici. Sono, inoltre, obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (*escluso il fallimento*), a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.

## **Chi deve versare la tassa**

---

Sono tenuti al versamento della tassa annuale libri sociali, le **società di capitali** e in particolare:

- Società per azioni;
- Società in accomandita per azioni;
- Società a responsabilità limitata;
- Società consortili a responsabilità limitata;
- Aziende speciali e consorzi tra enti territoriali (ex legge 08.06.1990, in quanto provvisti di fondo di dotazione).

### **Sono, inoltre, obbligate al versamento le:**

- società in liquidazione ordinaria;
- società sottoposte alle procedure concorsuali, se permane l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare come previsto dal Codice civile.

### **Sono invece escluse:**

- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- le società di capitali dichiarate fallite;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
- le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata, o ad un ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla L. 289/2002.

## **Il versamento**

---

La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ossia fissa, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare. Si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento**, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento.

La tassa annuale:

- è deducibile ai fini **Ires e Irap**;
- è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l'anno.

L'importo da versare si differenzia sulla base all'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società, risultante al **1° gennaio** dell'anno per il quale si effettua il versamento e quindi, con riferimento al versamento da effettuare entro il **prossimo 17 marzo 2014**, bisognerà considerare il capitale sociale/fondo di dotazione al **1° gennaio 2014**, come di seguito schematizzato:

<b>Importo del capitale o del fondo di dotazione (alla data del 01.01.2014)</b>	<b>Misura della tassa</b>
Se inferiore o uguale a 516.456,90 euro	<b>309,87 euro</b>
Se superiore a 516.456,90 euro	<b>516,46 euro</b>

### **Modalità di versamento**

Le modalità di versamento, sono diverse a seconda che le società si trovano nel **primo anno** di attività, o in un anno di attività successivo al primo.

### **Società di nuova costituzione**

↳ **Per le società costituite dopo il 01.01.2014**, il versamento va effettuato con il **bollettino di conto corrente postale**, intestato all'*Ufficio delle Entrate Centro operativo di Pescara* - c/c postale n. **6007** prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Per le imprese che si trovano **in un anno di attività successivo al primo**, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, e utilizzando il codice tributo **7085** (*Tassa annuale vidimazione libri sociali*), indicando, come periodo di riferimento, l'anno **2014**.

Se una società trasferisce la propria sede sociale in una circoscrizione, di cui è competente un altro ufficio delle entrate, **non è necessario un nuovo versamento**.

**Società al primo anno di attività**

**Anno di attività successivo al primo**

<p><b>La tassa annuale deve essere corrisposta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↘ prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività;</li> <li>↘ mediante bollettino di c/c postale n. <b>6007</b>, intestato all'Ufficio delle Entrate- Centro Operativo di Pescara.</li> </ul>	<p><b>La tassa annuale deve essere versata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↘ entro il <b>17 marzo 2014</b>;</li> <li>↘ in via telematica con il <b>Mod. F24</b>, indicando nella Sezione "Erario" il <b>codice tributo 7085</b> - Tassa annuale vidimazione libri sociali.</li> </ul>
---	---

### Versamento tramite F24

Il versamento deve essere effettuato entro il prossimo 17 marzo 2014, tramite il mod. **F24**, con le consuete modalità telematiche, riportando nella Sezione "Erario", i seguenti dati:

- ↘ Codice tributo "**7085**";
- ↘ Anno di riferimento "**2014**".

Compen

sazione

SEZIONE ERARIO		codice tributo	teleselezione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		7		2			
codice ufficio	codice atto						
<b>TOTALE A</b>							
					<b>B</b>		<b>SALDO (A-B)</b>

- L'importo può essere **compensato con eventuali crediti disponibili**, tenendo presente che, anche nel caso in cui, a seguito della compensazione, il saldo risulti pari a zero, **il mod. F24 va, comunque, presentato.**

### Deducibilità

- Ricordiamo che, la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali, è deducibile ai fini Ires e Irap.

### Vidimazione libri e registri sociali

In caso di richiesta di vidimazione, successiva al 17 marzo 2014, è necessario esibire al Registro delle **imprese o al notaio** la fotocopia del mod. F24, attestante l'avvenuto versamento.

Se, invece, la richiesta **viene fatta prima della suddetta data**, la prova del pagamento non può essere fornita, in quanto non è ancora decorso il termine per effettuarlo (*R.M. 20.11.2000, n. 170*).

Resta al potere dell'Amministrazione Finanziaria di **verificare in seguito l'esecuzione del versamento.**

### **Le sanzioni**

---

Non vi è una specifica sanzione disposta dal D.P.R. n. 641/72, e quindi si può fare riferimento alla regola generale in materia di omesso versamento dei tributi, contenuta nell'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97, in base alla quale **la sanzione è pari al 30% dell'importo dovuto.**

Il ravvedimento può essere effettuato **entro 30 giorni** con il versamento delle seguenti sanzioni:

- ↘ **dallo 0,2% al 2,8%**, se il pagamento è effettuato **entro 14 giorni dalla scadenza**, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo **0,2%**;
- ↘ **del 3%** (1/10 del 30%), se il pagamento è eseguito **tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza.**

Se viene effettuato **entro 1 anno** dalla scadenza prevista, verrà applicata la sanzione pari al **3,75%** (1/8 del 30%).

**Nota bene** - Si ricorda che, entro il **17.03.2014** è possibile regolarizzare, avvalendosi del **ravvedimento** lungo, l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale dovuta per il 2013, il cui termine di versamento era fissato al 18.03.2013.

I versamenti dovranno essere effettuati con:

- ↘ il **mod. F24**, per la tassa annuale **maggiorata degli interessi legali** (con maturazione giornaliera), utilizzando il codice tributo **7085**;
- ↘ il **mod. F23**, per la sanzione ridotta, utilizzando il codice tributo **678T**.

Per la compilazione del modello **F23** bisognerà riportare:

- nel campo 6, il codice ufficio **RCC**;
- nel campo 9, la causale **SZ**;
- nel campo 11, il codice tributo **678T**.

### **Il modello F23**

DATI DEL VERSAMENTO						
6. UFFICIO O ENTE		7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO	
<input type="text" value="R"/> <input type="text"/> <small>codice sub. codice (*)</small>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="S"/>	Anno	Numero
11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)		13. IMPORTO		14. COD. DESTINATARIO	
<input type="text" value="678"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	

**Nota bene** - Si evidenzia che in alcune Camere di Commercio, e anche sul sito internet dell'Agenda delle Entrate, viene indicato che la sanzione prevista per la violazione in esame, va dal 100% al 200% così come previsto dall'art. 9 comma 1 del D.P.R. 641/72, secondo cui "chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 103". Tale interpretazione si riflette sulla determinazione della sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso.

CON.SER.IMP SRL